



CITTÀ DI TREVISO

Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

(ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art 1 commi 816-836)

- istituito con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 21.12.2020
- modificato e integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2021
- modificato e integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 22.12.2021
- modificato e integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 19.12.2022

PREMESSA

A decorrere dall'anno 2021, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province sono sostituiti dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art.1, commi da 817 a 836 della Legge di Bilancio n. 160/2019.¹

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

¹ Comma 816 art.1 L.160/2019

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI SUL CANONE	5
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	5
Articolo 2 - Classificazione del Comune	5
Articolo 3 - Oggetto del canone	6
Articolo 4 - Ambito e Presupposto di applicazione del canone	6
Articolo 5 - Soggetto passivo	8
Articolo 6 - Funzionario responsabile	9
Articolo 7 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone.....	9
Articolo 8 - Norme di riferimento.....	10
TITOLO II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE.....	11
Articolo 9 – Concessioni, Autorizzazioni e Dichiarazioni	11
Articolo 10 - Procedimento di rilascio delle concessioni e autorizzazioni e raccolta dichiarazioni	13
Articolo 11 - Avvio del procedimento amministrativo.....	14
Articolo 12 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo.....	19
Articolo 13 - Istruttoria	19
Articolo 14 - Conclusione del procedimento.....	20
Articolo 15 - Rilascio della concessione o autorizzazione	20
Articolo 16 - Contenuto ed efficacia del provvedimento	21
Articolo 17 - Principali obblighi del concessionario	22
Articolo 18 - Sospensione, Modifica e Revoca. Rinuncia.....	23
Articolo 19 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone	25
Articolo 20 - Altre cause di decadenza	26
Articolo 21 - Obbligo di rimozione per decadenza.....	26
Articolo 22 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive.....	26
Articolo 23 - Subentro	27
Articolo 24 - Rinnovo.....	27

Articolo 25 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie	28
TITOLO III – DISCIPLINA TARIFFARIA DEL CANONE	28
Articolo 26 Criteri di determinazione delle tariffe e relative competenze	28
Articolo 27 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa.	29
Articolo 28 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona	31
Articolo 29 - Riduzioni e Coefficienti Moltiplicatori	36
Articolo 30 - Esenzioni.....	43
Articolo 31 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....	51
Articolo 32 - Termini per il versamento del canone	52
TITOLO IV – OCCUPAZIONI CON STAZIONI RADIO BASE PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE	53
Articolo 33 - Entità dell'occupazione	53
Articolo 34 – Criteri per la determinazione del canone	53
Articolo 35 - Durata dell'occupazione.....	54
Articolo 36 - Tariffa base per occupazioni permanenti	54
TITOLO V – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI	55
Articolo 37 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.....	55
Articolo 38 – Sanzioni per omesso/tardivo versamento	57
Articolo 38- bis – Ravvedimento operoso.....	58
Articolo 38-ter Sanzioni amministrative per violazione dei Regolamenti comunali.....	58
Articolo 39 - Rateazioni.....	58
Articolo 40 - Rimborsi	58
Articolo 41 - Mercati e fiere.....	59
Articolo 42 - Contenzioso	59
Articolo 43 - Vigilanza sanzioni amministrative	59
TITOLO VI - DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	60
Articolo 44 - Gestione del servizio.....	60

Articolo 45 – Oggetto del canone. Superfici.	60
Articolo 46 – Caratteristiche degli impianti	61
Articolo 47 – Ambito e presupposto dell'applicazione.	62
Articolo 48 – Soggetto passivo.....	62
Articolo 49 – Modalità di applicazione del canone.....	62
Articolo 50 - Procedura per l'affissione dei manifesti.....	63
Articolo 51 – Procedimento di rilascio.....	63
Articolo 52 – Richiesta di utilizzo delle Bacheche circoscrizionali	64
Articolo 53 - Riduzione del canone	65
Articolo 54 - Esenzioni dal canone	65
Articolo 55 - Numerazione impianti.....	65
Articolo 56 - Modalità per il servizio affissioni.....	65
Articolo 57- Decadenza, modifica e rimborso.....	66
Articolo 58- Reclami.....	66
TITOLO VII – NORME FINALI E DISCIPLINA TRANSITORIA	67
Articolo 59 - Norme transitorie.....	67
Articolo 60 – Norme finali	67
Articolo 61 - Trattamento dei dati personali.....	68
Articolo 62 - Entrata in vigore	68

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI SUL CANONE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con impianti pubblicitari² nel territorio comunale, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15.12.1997, n. 446 disciplina il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160³
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone⁴.
5. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.

Articolo 2 - Classificazione del Comune

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente al 31 dicembre 2019 nel Comune, tenendo conto di quanto disposto all'art. 1 comma 826 del L.160/2019.

² Comma 819 art.1 L.160/2019

³ Comma 821 art.1 L.160/2019

⁴ Come da regolamento mercatale art. 1 c. 837 art. 1 L.160/2019

Articolo 3 - Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
2. Per diffusione di messaggi pubblicitari si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso tramite impianti⁵ e mezzi pubblicitari sia fissi che mobili, in luoghi pubblici o aperti al pubblico (intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso), o che sia da tali luoghi percepibile in qualsiasi modo, nell'esercizio di una attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi, nonché ogni alta attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente dal soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

Articolo 4 - Ambito e Presupposto di applicazione del canone

1. Il canone si applica nelle aree comunali che ricomprendono i tratti situati all'interno dei centri abitati individuati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.⁶
2. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili

⁵ Comma 819 art.1 L.160/2019, l. b), indica gli impianti mentre i mezzi vengono definiti al comma 822, medesima legge.

⁶ Comma 818 art.1 L.160/2019.

da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.⁷

3. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune⁸.
4. Il canone si applica altresì, alle occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato⁹, o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod.civ.) o attraverso la *dicatio ad patriam*¹⁰, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.¹¹
5. Non si fa luogo, all'applicazione del canone ai passi carrabili così definiti¹²: quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale¹³. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il

⁷ Comma 819 art.1 L.160/2019 lett.b)

⁸ Comma 819 art.1 L.160/2019 lett.a)

⁹ Art. 825 c.c.

¹⁰ Pronuncia del Consiglio Stato, sez. V, 21 giugno 2007, n. 3316.

¹¹ Sottoportici con occupazioni es. impalcature, plateatici

¹² cfr Codice della strada

¹³ Comma 824 art.1 L.160/2019

Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

6. Non si fa luogo, altresì, all'applicazione del canone per superfici inferiori **a trecento centimetri quadrati**.¹⁴
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 2 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.¹⁵

Articolo 5 - Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di **concessione** o **autorizzazione** ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare **dell'autorizzazione**, della **concessione** o della **dichiarazione** ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.¹⁶
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

¹⁴ Comma 825 art.1 L.160/2019 l'ultimo periodo prevede l'esenzione dei 300 cq, tutelata l'occupazione prevedendo altre esenzioni specifiche come ad es. gli specchi parabolici, balisette, dissuasori di parcheggio pozzetto di ispezione della fognatura.

¹⁵ Comma 820 art.1 L.160/2019 – l'art.4 c.7 del regolamento amplia l'applicazione evitando la doppia imposizione e fenomeni elusivi.

¹⁶ Comma 823 art.1 L.160/2019 integrato per le dichiarazioni – comma 821 lett. e) art.1 L.160/2019

Articolo 6 - Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, la Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
2. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Articolo 7 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;¹⁷
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare.
3. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione in zone del territorio comunale di cui agli allegati A.1) A.2) A.3) A.4) e B.1), B.2);

¹⁷ Comma 826 art.1 L.160/2019

- b. superficie del mezzo di diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al mezzo metro quadrato superiore;¹⁸
- c. superficie del suolo occupato espresso in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
- d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
- e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
- f. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliero.

Articolo 8 - Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al rispetto delle norme vigenti e in particolar modo al rispetto¹⁹:
 - a. della normativa del codice della strada;
 - b. del piano generale degli impianti approvato dal consiglio comunale n.659/007 del 13 gennaio 1997 e integrato con delibera di Consiglio Comunale n.11/05 del 31.01.2005 dove sono individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale²⁰.
 - c. del Regolamento Impianti pubblicitari e Pubbliche affissioni – istituito con delibera CC n. 85171/102 del 20.12.2004 e modificato con ultima delibera di C.C. n. 54/18 del 19 dicembre 2018.
 - d. del Regolamento "Impianti e apparecchi per teleradiocomunicazioni Prime regole per la tutela igienico sanitaria della popolazione da radiazioni non ionizzanti

¹⁸ lettera b) differenziata nell'arrotondamento per occupazione e pubblicità

¹⁹ corretta elencazione delle fonti

²⁰ ufficio patrimonio

generate da impianti ed apparecchi per teleradiocomunicazioni. Piani di localizzazione" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 22.02.2006²¹.

e. del Regolamento spazi di ristoro all'aperto approvato con delibera di Consiglio Comunale n. n.5 del 02.04.2007 e con ultimo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 29.11.2017.

2. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

TITOLO II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 9 – Concessioni, Autorizzazioni e Dichiarazioni²²

1. Tutte le **occupazioni** permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una **concessione o autorizzazione** da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. **Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio²³.**
3. Tutte le **esposizioni pubblicitarie** di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una **autorizzazione** del Comune.
4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere **dichiarate** al Comune le **esposizioni pubblicitarie** diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;

²¹ Servizio ambiente

²² Comma 821 lett. a) e e) art.1 L.160/2019

²³ Coordinato con l'art.1 c. 3 del presente Regolamento

- c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale
 - d. pubblicità temporanea effettuata con "locandine interne";
 - e. pubblicità temporanea effettuata con "scritte o disegni negli arredi dei dehors";
 - f. pubblicità temporanea effettuata nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante o a ridosso di banchi del mercato o comunque di venditori ambulanti;
 - g. pubblicità effettuata con volantini o altro materiale distribuito in forma itinerante;
 - h. "pubblicità fonica";
 - i. "cartelli di compravendita e affitto" (solo se di superficie fino a 1 mq) esposti da privati o agenzie immobiliari sugli immobili in questione o nelle loro pertinenze;
 - j. "cartelli temporanei su cantiere" (solo se di superficie fino a 1 mq);
 - k. "impianto temporaneo su ponteggio" (solo se di superficie fino a 1 mq);
 - l. "contenitori/dispenser di giornali".
- 5 Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
- 6 Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
- 7 In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione e prova al Comune senza previa autorizzazione. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle

condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

- 8 Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al "Regolamento per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere".²⁴

Articolo 10 - Procedimento di rilascio delle concessioni e autorizzazioni e raccolta dichiarazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. L'individuazione dei settori e dei servizi deputati al rilascio dei provvedimenti concessori, autorizzatori e alla raccolta delle dichiarazioni, avviene a mezzo di specifica determinazione dirigenziale secondo il vigente "Regolamento nuovo sistema di direzione del Comune di Treviso".
3. Alla raccolta delle dichiarazioni per le esposizioni pubblicitarie provvede l'ufficio competente.
4. Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Per ogni procedimento dovrà essere pubblicato sul sito del Comune in modo trasparente: l'ufficio designato a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
5. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, svilupperà con gli strumenti informatici già a disposizione, un sistema di comunicazione con l'utenza tesa alla semplificazione procedimentale coordinando anche gli uffici interni, assistendo anche l'utenza per le procedure telematiche.

²⁴ Servizio attività produttive

Articolo 11 - Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per **l'occupazione di spazi pubblici** inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale eventuale partita iva, telefono, mail e/o pec;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni²⁵ che fossero dovute per la occupazione.
2. In caso di omissioni di uno dei punti di cui al comma 1 o carenze non sanabili ovvero di decorso infruttuoso del termine assegnato per la regolarizzazione, l'ufficio preposto dichiara l'irricevibilità della pratica, esplicitando analiticamente la

²⁵ Art. 34 del Regolamento edilizio.

motivazione ed indicando tutte le correzioni ed integrazioni necessarie per la presentazione di una nuova pratica completa e ricevibile.

3. I casi di carenze non sanabili di cui al comma 2 è il seguente:

a) Pratica esclusa dalla competenza del SUAP;²⁶

4. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:

- Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
- Documentazione fotografica;
- Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.
- Compilazione modulo per le esenzioni o riduzioni.

5. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:

- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;
- di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 N.285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
- di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;

6. La domanda di autorizzazione all'installazione di **un mezzo pubblicitario**, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad

²⁶ Integrazione procedimentale inerente al procedimento

altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità, fatto salvo da quanto previsto dal successivo comma:

- a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale;
- c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
- d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
- e. la ragione per la quale è richiesta;
- f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
- h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
- i. Compilazione modulo per le esenzioni o riduzioni;
- j. in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
 - i. allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - ii. allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;

- iii. allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- iv. allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
- k. sottoscrizione del modulo di **accettazione espressa del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale** - come emanato dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria nella nuova stesura in vigore dal 10.03.2020 - per contribuire a rendere concreto l'impegno al rispetto dei minori e della donna nella sua totalità, in particolare gli articoli che trattano:
 - Violenza, volgarità, indecenza;
 - Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona;
 - Bambini e adolescenti

evitando il ricorso ad ogni tipo di stereotipi.²⁷

I. pagamento anticipato nel caso di presentazione SCIA pubblicitaria

7. In caso di omissioni di uno dei punti di cui al comma 6 o carenze non sanabili ovvero di decorso infruttuoso del termine assegnato per la regolarizzazione, l'ufficio preposto dichiara l'irricevibilità della pratica, esplicitando analiticamente la motivazione ed indicando tutte le correzioni ed integrazioni necessarie per la presentazione di una nuova pratica completa e ricevibile.

8. I casi di carenze non sanabili di cui al comma 7 sono i seguenti:

- a. Pratica escluse dalla competenza del SUAP;

²⁷ Emendamento inserito in sede di approvazione della DCC 68/2020

- b. Mancanza del versamento del canone unico entro i termini prescritti nel caso della lettera l. del comma 6.²⁸

9. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

10. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.

11. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato nel rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.

12. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

13. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una **dichiarazione**²⁹ da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) locandine;
- b) pubblicità su autoveicoli;
- c) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa;

²⁸ Integrazione procedimentale inerente iter procedimento

²⁹ Disciplinata all'art.9 punto 4 del regolamento

14. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.

15. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

Articolo 12 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, il termine è elevato ad ulteriori 15³⁰ giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 13 - Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 11, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.

³⁰ Tempistica adeguata alla durata del procedimento come da deliberazione n. 35 del 26.5.2010 e s.m.i.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro il termine indicato al comma 2 del presente articolo. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 14 - Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio competente per l'emissione del provvedimento di concessione o di autorizzazione, terminata l'istruttoria comprensiva di tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 15 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica, in autoliquidazione, del canone entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dell'importo e comunque entro la data di rilascio della concessione.;

- f) Regolarità nei pagamenti del canone unico dovuto per precedenti concessioni o autorizzazioni per occupazioni o esposizioni pubblicitarie, temporanee e/o permanenti, o di altre dichiarazioni presentate all'ente³¹.
2. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge od altri regolamenti.

Articolo 16 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di **concessione di occupazione suolo pubblico** deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
- a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;³²
 - e) la durata dell'occupazione;
 - f) fasce orarie ove rileva ai fini della quantificazione del canone;
 - g) gli obblighi del titolare della concessione;
 - h) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 28 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di **autorizzazione all'installazione o esposizione pubblicitaria** deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
- a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura del mezzo pubblicitario espresso in metro quadro;

³¹ specificazione

³² Es. sviluppo dell'area occupata in una manifestazione.

- c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 28 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Articolo 17 - Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 53 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 18 - Sospensione, Modifica e Revoca. Rinuncia.

1. **L'amministrazione** può sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento con atto motivato, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione qualora non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. La concessione è revocata d'ufficio:
 - se non è stato corrisposto il canone previsto per l'anno precedente prima dell'emissione del ruolo;
 - se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
 - se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
 - per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

3. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della sospensione, modifica o revoca è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
4. **Il concessionario o il soggetto autorizzato** possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione:
 - a) Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria sono **iniziate**:
 - i) per le **concessioni permanenti**: se la comunicazione è presentata in corso d'anno, si procederà all'annullamento della concessione dall'anno successivo;
Per le concessioni con scadenza superiore all'anno, rilasciate ad operatori del commercio, in caso di cessazione di attività, il canone non è dovuto con decorrenza dal giorno di inizio del mese successivo alla data di cessazione dell'occupazione.³³
 - ii) per le **concessioni e/o autorizzazioni temporanee**: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della comunicazione, purché essa sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione e sussista la ~~documentazione~~ **sia trasmessa idonea documentazione da pubblico ufficiale a comprova** che l'occupazione ~~è~~ **sia** effettivamente cessata.

Qualora la comunicazione di mancato utilizzo della concessione venga presentata dopo la data di inizio occupazione, il canone sarà comunque dovuto fino alla data di presentazione della comunicazione stessa, oppure per l'intero periodo richiesto, se la comunicazione viene presentata dopo la data di fine occupazione;

³³ Spostato comma 6 per maggiore organicità e facilità di comprensione del presente articolo

- b) Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria **non sono ancora iniziate**, la rinuncia espressa, presentata entro i **7 giorni prima** dell'inizio dell'occupazione indicato nell'istanza, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario: il Comune provvederà all'annullamento o sospensione della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di presentazione della conseguente domanda, da effettuarsi ad avvenuta estinzione della concessione ed eventuale ripristino del suolo, qualora necessario;
- ~~6. Per le concessioni con scadenza superiore all'anno, rilasciate ad operatori del commercio, in caso di cessazione di attività, il canone non è dovuto con decorrenza dal giorno di inizio del mese successivo alla data di cessazione dell'occupazione.³⁴~~
7. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
8. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 19 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione con atto del Servizio competente all'emissione del provvedimento.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare o essere oscurate; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

³⁴ Spostato al punto 4 lett. a) lett. iii)

4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 20 - Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

- a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
- b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
- c) decesso del titolare della concessione, fatto salvo quanto stabilito all'art. 23 co.5;
- d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;

Articolo 21 - Obbligo di rimozione per decadenza

1. In tutti i casi di decadenza, il titolare della concessione o autorizzazione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 22 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o concesse per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive, ex art.37 del presente regolamento, fino alla completa rimozione, oltre alle sanzioni previste dalle normative vigenti.³⁵

³⁵ Art 1 comma 822 L. 160/2019

Articolo 23 - Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento. L'obbligazione al pagamento permane in capo al concessionario anche in caso del solo trasferimento dell'attività.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 11, attraverso la piattaforma SUAP nelle medesime forme della presentazione del titolo originario.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Nel caso di subentro/voltura *mortis causa* della concessione di occupazione di suolo pubblico gli eredi sono tenuti ad effettuare, entro 3 mesi dalla data del decesso, richiesta agli uffici competenti di voltura della concessione.

Articolo 24 - Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 11 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.

4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità dei pagamenti pregressi.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 25 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
 - c) la diffusione³⁶ di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

TITOLO III – DISCIPLINA TARIFFARIA DEL CANONE

Articolo 26 Criteri di determinazione delle tariffe e relative competenze

1. Alle tariffe di cui all'art. 1 commi 826, 827, 841, 842 della Legge 30 dicembre. 2019 n.160 si applicano i coefficienti di adeguamento rispetto alla tariffa standard approvati dalla Giunta Comunale.

³⁶ Proposto al singolare

Articolo 27 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa³⁷.

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, con arrotondamento delle frazioni al mezzo³⁸ metro quadrato superiore.
2. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
È obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. **Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali**, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.³⁹ La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dagli articoli 28 e 29 del presente regolamento, moltiplicata per i metri quadrati.
5. **Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo**, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1

³⁷ Comma 825 art.1 L.160/2019

³⁸ coordinato con l'art.7 del presente regolamento

³⁹ Vedere l'art.18 punto 4 lett.a)

comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti (con possibilità di graduazione per fasce orarie) previsti dagli articoli 28 e 29 del presente regolamento e previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto, viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie, da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.

6. **Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico** del territorio comunale, **con cavi e condutture**, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad Euro 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui al successivo art. 28 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità⁴⁰.
8. Per occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non

⁴⁰ Comma 829 art.1 L.160/2019.

hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.

Articolo 28 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del **canone per le esposizioni pubblicitarie**, il territorio comunale è suddiviso in due zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico del richiedente, sulla base di quanto indicato negli **Allegati A1) e A2)**⁴¹.
2. Alle tariffe di cui all'art. 27 del presente Regolamento, si applicano i coefficienti delle seguenti tabelle:

A. Tariffa su Base Annuale:⁴²

Tariffa Annuale - Canone esposizioni pubblicitarie			
INSEGNE (monofacciali e bifacciali)			
	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
Zona 1	€ 50,00	0,78	€ 39,00
Zona 2	€ 50,00	0,30	€ 15,00
VETROFANIE ⁴³			
	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
Zona 1	€ 50,00	1,08	€ 54,23
Zona 2	€ 50,00	0,62	€ 30,98

⁴¹ A1: Planimetria suddivisione delle zone ai fini del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari- A2: Elencazione delle vie suddivise in due zone.

⁴² Vi sarà corrispondenza biunivoca con l'Abaco del "Regolamento degli Impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni" oggetto di revisione

⁴³ Mezzo pubblicitario valorizzato separatamente dalle insegne – rif. ex Art. 29 riduzioni e coefficienti moltiplicatori

PORTAMANIFESTI LUMINOSO ⁴⁴			
	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
Zona 1	€ 50,00	1,64	€ 82,00
Zona 2	€ 50,00	0,92	€ 46,00
CARTELLI SU CANTIERI ⁴⁵ (superiori a 90gg)			
	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
Zona 1	€ 50,00	2,17	€ 108,46
Zona 2	€ 50,00	1,24	€ 61,96
VEICOLI (interno ed esterno) - VISIVA			
	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
MQ	€ 50,00	0,31	€ 15,49
MQ	€ 50,00	0,44	€ 22,00 ⁴⁶
VEICOLI IN PROPRIETA'			
	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
<3000KG	€ 50,00	0,99	€ 49,57
>3000KG	€ 50,00	1,00	€ 74,36
Motoveicoli	€ 50,00	0,50	€ 24,78
DIODI LUMIOSI E SIMILI			
	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
Zona 1 per conto altrui	€ 50,00	1,24	€ 61,95
Zona 1 per conto proprio	€ 50,00	2,48	€ 123,92
Zona 1 per conto altrui	€ 50,00	1,86	€ 93,00
Zona 1 per conto proprio	€ 50,00	3,72	€ 186,00
Zona 2 per conto altrui	€ 50,00	0,91	€ 45,57
Zona 2 per conto proprio	€ 50,00	0,50	€ 24,78
Zona 2 per conto altrui	€ 50,00	1,38	€ 69,00
Zona 2 per conto proprio	€ 50,00	0,76	€ 38,00

⁴⁴ Mezzo pubblicitario valorizzato separatamente dalle insegne – rif. ex Art. 29 riduzioni e coefficienti moltiplicatori

⁴⁵ Mezzo pubblicitario valorizzato separatamente dalle insegne – rif. ex Art. 29 riduzioni e coefficienti moltiplicatori

⁴⁶ Adeguamento tariffario

Tariffa Annuale - Canone esposizioni pubblicitarie CARTELLI SU SUOLO PUBBLICO			
	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
Zona 1	€ 50,00	1,26	€ 63,00
Zona 2	€ 50,00	0,78	€ 39,00

B. Tariffa Giornaliera

Tariffa Giornaliera - Canone esposizioni pubblicitarie LOGANDINE INTERNO LOCALI ⁴⁷ - LOCANDINE ESTERNE - TOTEM - STENDARDI - GONFIABILI			
	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
Zona 1	€ 1,20	0,22	€ 0,26
Zona 2	€ 1,20	0,15	€ 0,18

Tariffa Giornaliera - Canone esposizioni pubblicitarie LOCANDINE INTERNO LOCALI ⁴⁸			
	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
Zona 1	€ 1,20	0,42	€ 0,50
Zona 2	€ 1,20	0,15	€ 0,18

Tariffa Giornaliera - Canone esposizioni pubblicitarie INSEGNE (monofacciali e bifacciali) - CARTELLI - VETROFANIE - MARCHI - SCRITTE			
	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
Zona 1	€ 1,20	0,04	€ 0,13
Zona 2	€ 1,20	0,11	€ 0,05

⁴⁷ Mezzo pubblicitario valorizzato separatamente dalle altre tipologie temporanee

⁴⁸ Adeguamento tariffario

CARTELLO SU CANTIERE⁴⁹ (fino a 90 gg) -			
	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
Zona 1	€ 1,20	0,30	€ 0,36
Zona 2	€ 1,20	0,25	€ 0,30
PROIEZIONI LUMINOSE - CINEMATOGRAFICHE - DIAPOSITIVE			
	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
Zona 2	€ 1,20	2,58	€ 3,10
STRISCIONI - MEZZI SIMILARI			
	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
≤ a 15 giorni	€ 1,20	32,28	€ 38,73
≤ a 15 giorni	€ 1,20	41,67	€ 50,00⁵⁰
AEROMOBILI			
	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
	€ 1,20	61,97	€ 74,36
PALLONI FRENATI			
	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
	€ 1,20	30,98	€ 37,18
VOLANTINI			
	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
LIMITE MAX 3 PERSONE	€ 1,20	2,58	€ 9,00
SONORA			
	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
	€ 1,20	7,74	€ 9,29
Tariffa Giornaliera - Canone esposizioni pubblicitarie Pubblicità VISIVA altri veicoli⁵¹			
	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
Zona	€ 1,20	0,15	€ 0,18
PUBBLICITA' CON DIODI LUMINOSI			
	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
ZONA 1 conto proprio	€ 1,20	0,18	€ 0,22
ZONA 1 conto altrui	€ 1,20	0,34	€ 0,41

⁴⁹ Specificazione e distinzione del mezzo pubblicitario cartelli su cantiere

⁵⁰ Adeguamento tariffario

⁵¹ Es. camion vela (tariffa non trasposta su base giornaliera)

ZONA 2 conto proprio	€ 1,20	0,07	€ 0,08
ZONA 2 conto altrui	€ 1,20	0,14	€ 0,17

VEICOLI (interno ed esterno) – VISIVA Mezzi di trasporto pubblico⁵²

Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
€ 1,20	0,67	€ 0,80

3. Per le esposizioni pubblicitarie giornaliere di cui alla lettera b) del presente articolo sarà applicato l'importo minimo di 5,00 euro;
4. Ai fini dell'applicazione del **canone per le occupazioni**, il territorio comunale è suddiviso in tre zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico del richiedente, sulla base di quanto indicato **negli Allegati A3) e A4)⁵³**.
5. Alle tariffe di cui all'art. 27 del presente Regolamento, si applicano i coefficienti della seguente tabella:

Tariffa Annuale - Canone occupazione suolo

	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
Zona 1	€ 50,00	1,2	€ 60,00
Zona 2	€ 50,00	0,8	€ 40,00
Zona 3	€ 50,00	0,6	€ 30,00

Tariffa Giornaliera - Canone occupazione suolo

	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
Zona 1	€ 1,20	5	€ 6,00
Zona 2	€ 1,20	3	€ 3,60
Zona 3	€ 1,20	2,5	€ 3,00

**⁵⁴Tariffa ad Utenza - Canone occupazione suolo
con cavi e conduttore per fornitura servizi pubblica
utilità**

Comuni oltre 20.000 abitanti	€ 1,00
------------------------------	---------------

⁵² Specificazione tariffa preesistente

⁵³ A3: Planimetria suddivisione delle zone ai fini del canone per l'occupazione di suolo– A4: Elencazione delle vie suddivise in tre zone.

⁵⁴ tariffa normata dall'art.1 c.831 della L.160/2019

Articolo 29 - Riduzioni⁵⁵ e Coefficienti Moltiplicatori⁵⁶

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe di cui al precedente art. 28:
- a) per le **diffusioni pubblicitarie** effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%⁵⁷;
 - b) per la **pubblicità** effettuata per conto proprio dall'impresa con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche la tariffa viene ridotta del 50% qualora la durata sia superiore ai 30 giorni;⁵⁸
 - c) per le **diffusioni pubblicitarie** relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
 - d) per le **diffusioni pubblicitarie** relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
 - e) le tariffe⁵⁹ per **esposizione mezzi pubblicitari** luminosi e di superficie superiore a 5 mq sono determinate dai seguenti coefficienti moltiplicatori legati alle dimensioni e luminosità, con riferimento alla zona:

Tariffa Annuale

	TARIFFA ANNUALE CANONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE -		
	INSEGNE MONOFACCIALI E BIFACCIALI - CARTELLI (su suolo privato) - VETROFANIE⁶⁰ - MARCHI - SCRITTE - TOTEM - PORTAMANIFESTI OPACHI	Coefficiente	nuove tariffe (comprehensive del coef. Base)

⁵⁵ Commi 821 lett.f) – 832 - 834 art.1 L.160/2019

⁵⁶ Sostituisce la parola “maggiorazione” termine legato alle dimensioni e luminosità della vecchia normativa sostituito con un coefficiente moltiplicatore

⁵⁷ Riduzioni ex art. 16 del D.lgs. 507/1993.

⁵⁸ Riduzioni ex art. 14 del D.lgs. 507/1993.

⁵⁹ Adattato al registro terminologico applicato alla rubrica dell'art.29 – sostituito il termine di maggiorazione

⁶⁰ Valorizzato separatamente all'art.28

ZONA 2	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO >5,50 MQ E < 8,50 MQ	0,46	€ 23,24
	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO > 8,50 MQ	0,62	€ 30,98
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA =1 MQ < 5,50 MQ	0,62	€ 30,98
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA >5,50 MQ E < 8,50 MQ	0,77	€ 38,73
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA > 8,50 MQ	0,93	€ 46,48
ZONA 1	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO >5,50 MQ E < 8,50 MQ	0,93	€ 46,48
	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO > 8,50 MQ	1,08	€ 54,23
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA =1 MQ < 5,50 MQ	1,08	€ 54,23
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA >5,50 MQ E < 8,50 MQ	1,24	€ 61,97
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA > 8,50 MQ	1,39	€ 69,72
PORTAMANIFESTI LUMINOSO⁶¹		Coefficiente	
ZONA 1	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA >5,50 MQ E < 8,50 MQ	1,86	€ 93,00
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA > 8,50 MQ	2,10	€ 105,00
ZONA 2	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA >5,50 MQ E < 8,50 MQ	1,16	€ 58,00
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA > 8,50 MQ	1,40	€ 70,00
VEICOLI INTERNI ED ESTERNI - VISIVA		Coefficiente	
MQ	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO >5,50 MQ E < 8,80 MQ	0,46	€ 23,24
	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO > 8,50 MQ	0,62	€ 31,00
VEICOLI DI PROPRIETA'		Coefficiente	
Tipologia	VEICOLO CON RIMORCHIO INFERIORE KG 3000	2	€ 100,00
	VEICOLO CON RIMORCHIO SUPERIORE KG 3000	2,97	€ 148,72
	MOTOTOVEICOLI	1	€ 50,00
DIODI LUMINOSI E SIMILI⁶²		Coefficiente	-
ZONA 1 -	PER CONTO-PROPRIO	1,24	€ 61,95
	PER CONTO-ALTRUI	2,48	€ 123,92

	CARTELLI su suolo pubblico	Coefficiente	nuove tariffe
ZONA 1	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO >5,50 MQ E < 8,50 MQ	1,40	€ 70,00
	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO > 8,50 MQ	1,42	€ 71,00
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA =1 MQ < 5,50 MQ	1,46	€ 73,00

⁶¹ Inserimento maggiorazioni nuova tariffa

⁶² I diodi sono stati inseriti unitamente nella tariffa base annua per la zona 1 e 2

	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA >5,50 MQ E < 8,50 MQ	1,70	€ 85,00
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA > 8,50 MQ	1,86	€ 93,00
ZONA 2	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO >5,50 MQ E < 8,50 MQ	0,80	€ 40,00
	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO > 8,50 MQ	0,82	€ 41,00
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA =1 MQ < 5,50 MQ	1,08	€ 54,00
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA >5,50 MQ E < 8,50 MQ	1,10	€ 55,00
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA > 8,50 MQ	1,12	€ 56,00

Tariffa giornaliera

	TARIFFA GIORNALIERA CANONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE -	Coefficiente	nuove tariffe
	INSEGNE MONOFACCIALI E BIFACCIALI - CARTELLI - VETROFANIE- MARCHI - SCRITTE - TOTEM		
ZONA 2	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO >5,50 MQ E < 8,50 MQ	0,06	€ 0,10
	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO > 8,50 MQ	0,08	€ 0,10
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA =1 MQ < 5,50 MQ	0,08	€ 0,10
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA >5,50 MQ E < 8,50 MQ	0,11	€ 0,13
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA > 8,50 MQ	0,13	€ 0,15
ZONA 1	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO >5,50 MQ E < 8,50 MQ	0,13	€ 0,15
	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO > 8,50 MQ	0,15	€ 0,18
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA =1 MQ < 5,50 MQ	0,15	€ 0,18
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA >5,50 MQ E < 8,50 MQ	0,17	€ 0,20
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA > 8,50 MQ	0,19	€ 0,23
	PROIEZIONI LUMINOSE - CINEMATOGRAFICHE E DIAPOSITIVE giornaliere	Coefficiente	nuove tariffe
ZONA 1	MESSAGGI PUBBLICITARI	0,21	€ 7,74
	VEICOLI (interno ed esterno) - VISIVA	Coefficiente	nuove tariffe
	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO >5,50 MQ E < 8,50 MQ	0,83	€ 1,00

MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO > 8,50 MQ	1,00	€ 1,20
---------------------------------------	------	--------

	PALLONI FRENATI giornaliero	Coefficiente	nuove tariffe
ZONA 1	MESSAGGI PUBBLICITARI	77,46	€ 92,95

	PALLONI FRENATI giornaliero	Coefficiente	nuove tariffe
ZONA 1	MESSAGGI PUBBLICITARI	77,46	€ 92,95

- f) Il canone dovuto è ridotto del 50% per le **occupazioni di suolo pubblico** effettuate da soggetti privati in conseguenza di manifestazioni, attività o iniziative:
- i. finanziate, patrocinate o comunque sostenute dall'Amministrazione comunale;
 - ii. la cui organizzazione operativa sia stata affidata dall'Amministrazione comunale, anche totalmente, agli stessi soggetti privati e per le quali l'Amministrazione sostenga, in tutto o in parte, le spese anche attraverso contributo;
- g) le tariffe⁶³ per **occupazioni temporanee di suolo pubblico** sono determinate dai seguenti coefficienti moltiplicatori, con riferimento alla zona:

N	Descrizione attività od occupazione	Coefficiente
1	Attività commerciali (vendita su aree pubbliche con tavolini, sedie e simili) - Dehors ⁶⁴ fino a 8 ore da 9 a 24 ore	0,055 0,078
2	Vendita / esposizione da parte di negozianti di frutta, verdura, ecc. o di altri prodotti commerciali	

⁶³ Adattato al registro terminologico applicato alla rubrica dell'art.29 – sostituito il termine di maggiorazione

⁶⁴ specificazione

	fino a 8 ore	0,055
	da 9 a 24 ore	0,080
3	Bancarelle in occasione di fiere, ricorrenze, festività, ecc.	0,055
4	Attività edilizia in genere con occupazione di suolo e soprassuolo pubblico, cantieri edili e lavori attinenti ad essi (I^ e II^ zona) ⁶⁵	
	fino a 30 gg.	0,15
	da 31 a 180 gg.	0,12
	fino a 180 gg ⁶⁶	0,17
	da 181 a 364 gg.	0,10
	da 181 a 364 gg. ⁶⁷	0,15
5	Attività edilizia in genere con occupazione di suolo e soprassuolo pubblico, cantieri edili e lavori attinenti ad essi (II^ zona)	
	fino a 180 gg	0,17
	da 181 a 364 gg ⁶⁸	0,14
6	Attività edilizia in genere con occupazione di suolo e soprassuolo pubblico, cantieri edili e lavori attinenti ad essi (III^ zona)	
	fino a 30 gg.	0,15
	da 31 a 180 gg.	0,09
	fino a 180 gg ⁶⁹	0,20
	da 181 a 364 gg.	0,07
	da 181 a 364 gg ⁷⁰	0,17
7	Fino ai 30 gg riduzione al 50% per restauri di cui alla lett. k)	0,075
8	Esposizioni ad uso commerciale per dimensioni fino a 3.000 mq. e per singola occupazione	0,25
	Esposizioni ad uso commerciale per dimensioni superiori a 3.000 mq. e per singola occupazione (per la parte eccedente i 3.000 mq.)	0,12

⁶⁵ Suddivisione tariffe per categorie di zona

⁶⁶ Accorpamento e adeguamento tariffario

⁶⁷ Adeguamento tariffario

⁶⁸ Adeguamento tariffario

⁶⁹ Accorpamento e adeguamento tariffario

⁷⁰ Adeguamento tariffario

9	Esposizioni ad uso commerciale per attrezzature o prodotti ad alto contenuto innovativo rivolti alle problematiche ecologiche (salvaguardia dell'ambiente, risparmio energetico, lotta all'inquinamento, promozione dell'agricoltura biologica)	0,12
10	Manifestazioni o iniziative culturali, sportive ecc. concesse a enti commerciali	0,15
11	Scavi e manomissioni stradali, allacciamenti privati a pubblici servizi	0,40
11	Scavi e manomissioni stradali, allacciamenti privati a pubblici servizi ⁷¹	0,60
12	Manifestazioni o iniziative culturali, sportive ecc. concesse a enti e associazioni senza scopo di lucro per le attività di statuto loro proprie, qualora comportino svolgimento di attività commerciale, Manifestazioni o iniziative culturali, sportive ecc. concesse a enti e associazioni senza scopo di lucro per le attività di statuto loro proprie, qualora comportino svolgimento di attività commerciale, allestimento/disallestimento strutture manifestazioni/eventi.	0,04
13	Traslochi superiori a due giorni	0,15
14	Luna park e spettacoli viaggianti, circhi, mestieri girovaghi ⁷²	0,07
15	Occupazioni di suolo pubblico effettuate da carriaggi, carovane e/o abitazioni al seguito di luna park, spettacoli viaggianti e circhi	0,01
16	Aree di cantiere finalizzate all'installazione di antenne di telefonia mobile o similari	0,25
17	Altre tipologie di occupazione	0,50

- h) Per le occupazioni di cui alla lett. g) punto 11 del presente articolo sarà applicato l'importo minimo di ~~12~~ 36⁷³ euro;
- i) la superficie eccedente i mille metri quadrati, per le **occupazioni** sia permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%⁷⁴;
- j) Per le **occupazioni** realizzate con installazione di circhi, attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati⁷⁵;
- k) il coefficiente di cui al punto 5 lett. g) del presente articolo è ridotto del 50%⁷⁶ per un periodo massimo di 30 giorni esclusivamente con riferimento alle occupazioni di suolo pubblico per cantieri finalizzati ad interventi di restauro delle facciate di immobili

⁷¹ Adeguamento tariffario

⁷² Riporto dalla precedente tariffazione

⁷³ Adeguamento tariffario

⁷⁴ Comma 832 art.1 L.160/2019

⁷⁵ Comma 832 art.1 L.160/2019

⁷⁶ Il coefficiente è ridotto del 50% per cantieri fino a 30 giorni

del centro storico riconducibili ad una della seguenti casistiche:

- i. immobili individuati di notevole interesse culturale ex art.10 del D.Lgs.n.42/2004;
 - ii. immobili individuati come bene paesaggistico ex art.134 del D.Lgs.n.42/2004;
 - iii. immobili aventi grado di protezione 1 o 2 ex art.22 delle vigenti N.T.O. del P.I.;
- l) nel caso di **occupazioni**, richieste e concesse per l'occupazione di aree pubbliche ~~ad uso cantiere~~⁷⁷ che sottraggano, in tutto o in parte, uno o più stalli pubblici di sosta a pagamento, la misura del canone viene maggiorata di un importo di euro ~~0,90-2,10~~⁷⁸ al giorno per ogni stallo di sosta sottratto;
- m) nel caso di occupazioni richieste e concesse per spazi di ristoro all'aperto che sottraggano, in tutto o in parte, uno o più stalli pubblici di sosta a pagamento, la misura del canone viene maggiorata di un importo di Euro 1,70 al giorno per ogni stallo di sosta sottratto;
- n) nel caso di occupazioni di natura temporanea effettuate a mezzo plateatici e/o per la vendita su aree pubbliche con tavolini, sedie e simili si intende "periodo estivo" dal 1° aprile al 30 settembre e "periodo invernale" dal 1° ottobre al 31 marzo;⁷⁹
- o) il canone dovuto è ridotto del 30% dal 1° ottobre al 31 marzo nel caso di occupazioni di natura temporanea effettuate a mezzo plateatici e/o per la vendita su aree pubbliche con tavolini, sedie e simili;
- p) la metratura di occupazioni di natura temporanea effettuate a mezzo plateatici e/o per la vendita su aree pubbliche con tavolini, sedie e simili non può essere soggetta a variazioni all'interno del medesimo periodo, estivo od invernale, definiti come alla lettera n) del presente articolo;⁸⁰
- q) le tariffe per occupazioni permanenti di suolo pubblico sono determinate dai seguenti coefficienti moltiplicatori, con riferimento alla zona:⁸¹

⁷⁷ Applicazione del comma a tutte le tipologie di occupazione

⁷⁸ Adeguamento tariffario

⁷⁹ Rinvio all'art. 3 "prescrizioni occupazione suolo pubblico" comma 14 del "Regolamento per l'occupazione di aree pubbliche per spazi di ristoro all'aperto".

⁸⁰ specificazione.

⁸¹ Adattato al registro terminologico applicato alla rubrica dell'art.29 – sostituito il termine di maggiorazione

N	Descrizione attività od occupazione	Coefficiente
1	Apparecchi distributori automatici vari	1
2	Attività edilizia in genere con occupazione di suolo e soprassuolo pubblico	2,5
3	Banchi, chioschi, edicole e simili (zona 1 – zona 2)	2,2
3bis	Banchi, chioschi, edicole e simili (zona 3)	1,9
4	Distributori di carburante	1,2
5	Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici ⁸²	1
6	Griglie, bocche di lupo, gradini, intercapedini, pozzetti e simili	1,2
7	Pedane, fioriere	3
8	Contenitori per il servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per lo smaltimento di ogni altro tipo di rifiuti effettuato da imprese autorizzate	0,1
9	Accesso veicolare e pedonale alle proprietà private, (passi carrabili) che comportino sottrazione di stalli pubblici di sosta a pagamento	0,5
10	Occupazione di area demaniale per la realizzazione e gestione di dehors funzionali all'attività di chiosco-bar	0,7
11	Altre tipologie di occupazione	1

Articolo 30 - Esenzioni

1. Sono **esenti** dal canone le seguenti fattispecie di **occupazione di suolo pubblico**:

1	Tipologia del Concessionario	a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi, direttamente o indirettamente funzionali all'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica ⁸³ ;
----------	------------------------------	--

⁸² Rinvio all'art. 31 del presente regolamento.

⁸³ Comma 833 art.1 L.160/2019 - intercalare aggiunto “*da enti religiosi, direttamente o indirettamente funzionali all’*”

		b) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi relativamente alle attività direttamente o indirettamente funzionali all'esercizio di culti ammessi nello Stato;
		c) le occupazioni effettuate da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. L'esenzione è comunque condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra l'occupazione e la finalità specifica;
		d) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ⁸⁴ per le attività d'istituto loro proprie e dalle associazioni con finalità di promozione sociale, purché iscritte nel registro regionale;
		e) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune di Treviso o di altri Enti Pubblici Territoriali e ogni altra occupazione richiesta o autorizzata dal Comune per lavori di manutenzione, su beni del demanio o del patrimonio indisponibile o su beni privati asserviti ad uso pubblico, connessi alla funzionalità o alla sicurezza dell'esercizio dell'uso pubblico o del pubblico passaggio da parte della collettività rappresentata dal Comune;
		f) le occupazioni di terzi per lavori di miglioria realizzati su immobili di proprietà comunale dati in uso ai medesimi soggetti sulla base di accordi di qualsiasi natura giuridica ⁸⁵ ;
		g) le occupazioni temporanee concesse ad enti commerciali per le finalità di cui al successivo punto 3 lettere a e c (Tipologia di Occupazione a carattere "temporaneo" purché il ricavato di eventuale vendita o raccolta di denaro venga devoluto in beneficenza o alla causa per la quale è stata realizzata la manifestazione o iniziativa;
2	Tipologia di Occupazione a	a) le occupazioni da parte dei veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico o privato durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;

⁸⁴ Adeguamento nuovo Codice del Terzo Settore D.lgs 117/2017 – RUNTS istituito con Decreto Direttoriale n.561 del 26.10.2021

⁸⁵ Regolamentazione di nuova fattispecie

	carattere "permanente"	b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;⁸⁶ c) l'occupazione con gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche se privati, e le aste delle bandiere; d) le occupazioni realizzate per accesso veicolare e pedonale alle proprietà private (passi carrabili), ad eccezione di quelle comportanti sottrazione di stalli pubblici di sosta a pagamento, applicando la tariffa di riferimento alla superficie corrispondente agli stalli sottratti alla sosta a pagamento; e) le occupazioni realizzate con ponticelli per accessi carrai, per i quali l'autorizzazione è/può essere compresa nel permesso di costruire; f) le occupazioni per la manutenzione del verde effettuata con mezzi meccanici o macchine operatrici, fino ad un massimo di sei ore; g) le occupazioni di qualsiasi tipo effettuate all'interno delle aree cimiteriali e nelle aree pertinenziali ai cimiteri destinate a parcheggio veicolare;⁸⁷ h) le occupazioni di soprassuolo effettuate con balconi, verande, bow-windows e tende solari fisse o retrattili, siano esse di carattere stabile o temporaneo; i) le occupazioni effettuate con veicoli in sosta nelle aree pubbliche regolamentate a parchimetro, individuate sulla base dell'art. 7 del D.Lgs.n.285/92 e conseguenti deliberazioni della giunta che ne disciplinano modi e tempi di utilizzo, nei giorni festivi e dalle ore 20.00 alle ore 08.30 e dalle ore 12.30 alle ore 14.30 dei giorni feriali; j) le occupazioni di soprassuolo pubblico con impianti tecnologici realizzati per l'abbattimento delle emissioni nocive nell'atmosfera e/o per il risparmio energetico (cappotti termici).⁸⁸
--	-----------------------------------	---

⁸⁶ Comma 833 art.1 L.160/2019

⁸⁷ Comma 833 art.1 L.160/2019

⁸⁸ Aggiunta per maggior chiarezza espositiva

		k) ⁸⁹ specchi parabolici, pozzetti di ispezione fognaria, dissuasori di parcheggio fino a 0,5 mq ⁹⁰ .
3	Tipologia di Occupazione a carattere "temporaneo"	a) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni o iniziative culturali, celebrative, politiche, sindacali, religiose purché effettuate da associazioni religiose riconosciute dallo Stato italiano, umanitarie, assistenziali, sociali, storico- folcloristiche, ricreative e sportive, promosse da enti e associazioni senza fini di lucro;
		b) le occupazioni temporanee effettuate per propaganda politica o ideologica fino ad un massimo di 2gg.;
		c) le occupazioni temporanee effettuate per raccolta di fondi, firme e/o adesioni per finalità culturali, scientifiche o di ricerca, umanitarie o assistenziali da enti o associazioni senza scopo di lucro. Le manifestazioni o iniziative di cui sopra non devono comportare alcuna attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, l'accesso deve essere libero e gratuito e il ricavato di eventuale vendita o raccolta di denaro deve essere devoluto alla causa per la quale è stata realizzata la manifestazione o iniziativa. L'esenzione non si applica comunque agli spazi commerciali eventualmente presenti all'interno delle stesse;
		d) le occupazioni temporanee realizzate per innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la cui rete è di proprietà comunale⁹¹ (le occupazioni permanenti con tubature sotterranee superiori a 0,5 mq rientrano nel conteggio del canone);
4	Occupazioni esenti per Legge o per Regolamento	a) le occupazioni che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, siano inferiori a trecento centimetri quadrati; b) le occupazioni riconosciute dalla Giunta Comunale di pubblico interesse e/o connesse alla sicurezza pubblica; c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale; d) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

⁸⁹ Correzione di un refuso inseriti pre-insegna, pozzetti di ispezione fognaria fino a 0,5 mq per preesistente esenzione

⁹⁰ Esentati in quanto con il precedente regolamento erano esclusi in quanto inferiori al mezzo metro quadrato.

⁹¹ Specificazione in quanto i privati pagano gli allacci a rete privata.

5	Tipologie di Occupazioni a carattere "straordinario"	a) le occupazioni realizzate per l'abbattimento di barriere architettoniche a vantaggio dei portatori di handicap, ivi compresi accessi e passi carrabili utilizzati direttamente dagli stessi; b) le occupazioni di pronto intervento realizzate con ponti, impalcature, scale, pali di sostegno e simili per piccoli lavori di installazione, riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, tetti, impianti di condizionamento o riscaldamento, pannelli solari e convettori termici, sistemi di allarme, antintrusione o videosorveglianza, faretti, lampioni, antenne paraboliche, ecc., nonché le occupazioni relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani o di ogni altro tipo di rifiuti, anche speciali, effettuate dalle imprese autorizzate, purché di durata non superiore alle sei ore; c) le occupazioni effettuate nelle aree apposite per il carico e scarico delle merci dai veicoli, per il tempo strettamente necessario a tali operazioni; d) le occupazioni effettuate per operazioni di trasloco fino ad un massimo di 2gg., purché non occupino stalli pubblici di sosta a pagamento;⁹² e) le occupazioni temporanee di suolo e soprassuolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, purché prive di messaggi pubblicitari, realizzate in occasioni di festività civili e religiose, di ricorrenze e celebrazioni, nonché le occupazioni di suolo con fiori, piante ornamentali (alberi di natale e simili)⁹³, lapidi commemorative permanenti⁹⁴ purché debitamente autorizzate, non collocate per delimitare spazi di attività aventi scopo di lucro e non costituiscano barriere antintrusione degli immobili; f) le occupazioni con gli impianti adibiti ai servizi pubblici, nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune di Treviso al termine della concessione medesima;⁹⁵ g) le occupazioni precedentemente autorizzate, qualora cause di forza maggiore (es.: rinvenimento di ordigni bellici, ritrovamenti di natura archeologica o artistica, interventi ostativi di autorità di vario tipo, ecc.)
-----------------	---	---

⁹² Inserita specificazione

⁹³ esempi

⁹⁴ **Inserimento fattispecie meritevole di esenzione**

⁹⁵ Comma 833 art.1 L.160/2019

		impediscano l'utilizzo dell'area per le finalità per le quali era stata concessa, limitatamente al periodo di impedimento;
		h) le occupazioni temporanee effettuate da artisti di strada, come disciplinate dall'art. 52 del regolamento di polizia urbana;
		i) le occupazioni realizzate per riprese cinematografiche che non implicino la chiusura della viabilità. ⁹⁶

2. Sono **esenti** dal canone le seguenti fattispecie di **diffusione pubblicitaria**:

1	Tipologia	a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno ed esterno⁹⁷ delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto; c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; nel caso di più insegne d'esercizio si dovrà calcolare la superficie di ogni singolo mezzo con relativo arrotondamento e la somma totale non deve superare i 5 mq⁹⁸ e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
---	-----------	---

⁹⁶ Inserimento fattispecie meritevole di esenzione per promozione del territorio

⁹⁷ Mantenimento esenzioni riportate dall'art. 17 D.lgs. 507/1993

⁹⁸ Inserimento specificazione

		○ fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; ○ fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari; ○ fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari; f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto; g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione; h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti; i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi le superfici non superiore ad un quarto di un metro quadrato⁹⁹
--	--	--

⁹⁹ Mantenimento delle esenzioni riportate dall'art. 17 D.lgs. 507/1993

		j) le targhe professionali di superficie non superiori ad un quarto di metro quadrato collocate presso l'ingresso di edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata, limitatamente ad una per attività e purché l'edificio non sia sottoposto a vincoli e vengano osservate le prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (compresi codici identificativi obbligatori¹⁰⁰); k) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato qualora non espressamente stabilito non superino il mezzo metro quadrato di superficie;¹⁰¹ l) i messaggi pubblicitari realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)¹⁰² per le attività d'istituto loro proprie e dalle associazioni con finalità di promozione sociale (APS), purché iscritte nel registro regionale, purché privi di sponsorizzazione e loghi commerciali di qualsiasi natura¹⁰³; m) qualora l'amministrazione comunale richieda sostegno finanziario a soggetti privati per la realizzazione di una manifestazione o iniziativa di interesse per la città, può consentire l'inserimento gratuito di loghi e simili, dei soggetti partecipanti all'interno dei mezzi pubblicitari, purché di superficie inferiore ai 300 cmq¹⁰⁴. n) Qualora sia effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali¹⁰⁵.
--	--	--

¹⁰⁰ Esempio: codici identificativi degli alloggi in locazione turistica.

¹⁰¹ Mantenimento esenzione riportata dall'art. 17 del D.lgs. 507/1993

¹⁰² Adeguamento nuovo Codice del Terzo Settore D.lgs 117/2017 – RUNTS istituito con Decreto Direttoriale n.561 del 26.10.2021

¹⁰³ specificazione

¹⁰⁴ Art. 1 Comma 825 L.160/2019 ultimo rigo.

¹⁰⁵ Mantenimento esenzione riportata dal D.lgs. 507/1993

		o) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi; ¹⁰⁶
		p) Preinsegne, Toponomastica industriale "cosiddetti segnali di industria" ¹⁰⁷

Articolo 31 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici¹⁰⁸

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica e per il tempo utile per il completamento della ricarica.
3. La tariffa del canone è calcolata secondo il coefficiente stabilito dall'art. 29 lett. o) punto 5 del presente regolamento. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

¹⁰⁶ Mantenimento esenzione riportata dal D.lgs. 507/1993

¹⁰⁷ Sentenza Cass.17852 del 03.09.2004

¹⁰⁸ Art. 57 del D.L. 76/2020 e s.m.i.

4. Si fa rinvio all'art. 57 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, per l'eventuale esenzione delle infrastrutture che compongono le stazioni di ricarica nel caso in cui il prodotto erogato provenga da fonti di energia rinnovabile.

Articolo 32 - Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per la prima annualità deve essere eseguito come disposto dall'art. 15 del presente regolamento.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato, in autoliquidazione, entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive proprie e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, **entro il 30 aprile** di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia **superiore a euro 800,00**, è consentito il versamento in quattro rate trimestrali di pari importo scadenti il **31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/09**.
7. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali permanenti di durata non superiore ai tre anni saranno consentite un massimo di 5 rate con cadenza trimestrale.¹⁰⁹
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a **carattere temporaneo**, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione, della concessione e alla ricezione della dichiarazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.
9. Se la scadenza del pagamento cade il giorno festivo o prefestivo, la stessa si considera slittata al primo giorno lavorativo successivo.

TITOLO IV – OCCUPAZIONI CON STAZIONI RADIO BASE PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE

Articolo 33 - Entità dell'occupazione

1. E' soggetta al canone unico l'installazione di stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile e con conseguente posizionamento dei relativi impianti (occupazione principale).

Articolo 34 – Criteri per la determinazione del canone

1. Le occupazioni di suolo pubblico con manufatti soprasuolo per stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile, diverse dalle tipologie a sviluppo prevalentemente lineare, debbono essere conformi alle disposizioni del vigente Regolamento Comunale relativo all'installazione delle stazioni radio base per telefonia mobile approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56213, del 11.09.2000 e successive modifiche ed integrazioni. Queste devono essere autorizzate mediante sottoscrizione di apposita concessione a cura del dirigente pro tempore del Settore competente, in base ai criteri

¹⁰⁹ Con riguardo alle concessioni superiori all'anno con durata limitata nel tempo.

per la determinazione del canone stabilito dal presente articolo.

2. Le occupazioni di suolo pubblico per stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile sono **autorizzate per impianto singolo** oppure per impianto in Co-siting (coabitazione) o sharing (condivisione). Per Co-siting si intende la presenza di due o più impianti sul medesimo palo con apparati a terra distinti. Per Sharing si intende la presenza di due o più impianti sullo stesso palo, con i medesimi apparati a terra. La concessione è rilasciata con unico atto a favore del titolare del titolo abilitativo alla realizzazione (possono essere indicati il numero delle stazioni radio e i relativi gestori).
3. Il canone potrà variare in corso di concessione a seguito della mutata tipologia dell'impianto (da singolo a co-siting o sharing) ed in relazione alla intervenuta variazione e/o adeguamento delle tariffe sotto indicate.

Articolo 35 - Durata dell'occupazione

1. La concessione per l'installazione di stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile con conseguente posizionamento dei relativi impianti ha durata 9 anni, con divieto di sub concessione.

Articolo 36 - Tariffa base per occupazioni permanenti

Si rinvia al comma 831-bis della Legge 160/2019 e s.m.i.¹¹⁰

¹¹⁰ Norma introdotta dalla Legge n.108 del 29.07.2021.

TITOLO V – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

Articolo 37 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune¹¹¹:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.¹¹²

¹¹¹ Comma 821 lett. g) art.1 L.160/2019

¹¹² Comma 821 lett. h) art.1 L.160/2019

3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere permanente, la sua durata si presume non inferiore all'anno solare.

4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.

5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune¹¹³:

- a) al pagamento dell'indennità;
- b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata l'ufficio competente provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute. Nel caso di

¹¹³ Comma 825 penultimo periodo art.1 L.160/2019

mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 38 – Sanzioni per omesso/tardivo versamento

1. **L'omesso o parziale**¹¹⁴ versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso di accertamento¹¹⁵ nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. Le sanzioni calcolate sul canone **tardivamente** versato sono le seguenti:
 - Pagamento entro 30 giorni dalla scadenza del canone: 10%
 - Pagamento oltre 30 giorni dalla scadenza del canone: 30%
3. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 19 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 37 comma 2 del presente Regolamento.
4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

¹¹⁴ Integrazione.

¹¹⁵ Specificazione.

Articolo 38- bis – Ravvedimento operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997
2. L'ammontare della sanzione del ravvedimento operoso verrà determinata in base a quanto previsto dall'art. 13 D.lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.
3. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 38-ter Sanzioni amministrative per violazione dei Regolamenti comunali

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.¹¹⁶

Articolo 39 - Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità previste dal Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali comunali al quale si fa integrale rinvio, fatta salvo diverso intervento legislativo.

Articolo 40 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno

¹¹⁶ specificazione

del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.

Articolo 41 - Mercati e fiere

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito all'apposito Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dell'art. 1 co. 837 della Legge 30 dicembre 2019 n. 160 a cui si fa integrale rinvio.

Articolo 42 - Contenzioso

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 43 - Vigilanza sanzioni amministrative

1. La Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercita il controllo per la corretta applicazione delle norme sul canone. Essa è pertanto abilitata ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni.
2. Per le sanzioni amministrative si rimanda al Regolamento Polizia Locale.

TITOLO VI - DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 44 - Gestione del servizio

1. Il Comune di Treviso mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Treviso garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati all'**allegato A5)**¹¹⁷.
3. Il Comune di Treviso procederà ai sensi dell'art.1 c. 836 L. 160/2019 alla sostituzione dell'affissione di manifesti a carattere istituzionale con analoga pubblicazione sul sito internet dell'ente a far data dal 01 dicembre 2021.

Articolo 45 – Oggetto del canone. Superfici.

1. Gli impianti di pubbliche affissioni si dividono in:
 - a) pubbliche affissioni (comunicazioni istituzionali e con finalità sociale prive di rilevanza economica),
 - b) affissioni commerciali, (rimando al punto 5)
 - c) affissioni dirette (rimando al punto 5).
2. Sono impianti per le affissioni quelli destinati all'esposizione di manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm 70x100 e disciplinati, quanto alla loro quantità, tipologia, forma, colore e locazione, dal piano generale degli impianti richiamato all'art. 8 comma 2 del presente regolamento.
3. La superficie degli impianti per l'affissione è quella individuata nel piano generale degli impianti ed è riservata, in misura non inferiore al 10%, alle affissioni di carattere

¹¹⁷ Allegato A5): Piano degli impianti – comma 836 art. 1 L. 160/2019

istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, come di seguito individuate:

- a) per comunicazioni aventi finalità istituzionali, si intendono quelle promosse da Enti Pubblici nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
 - b) per comunicazioni aventi finalità sociali si intendono quelle:
 - promosse dalle enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
 - di partiti e movimenti politici;
 - di associazioni sindacali e di categoria;
 - promosse da Associazioni senza scopo di lucro o Fondazioni e relative a manifestazioni realizzate con la partecipazione/patrocinio di Enti Pubblici o patrocinate dal Comune di Treviso.
4. La superficie indicata al comma 2 è annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.
 5. La parte rimanente è destinata alle affissioni di carattere commerciale, nonché alle "affissioni dirette", nel rispetto dei limiti fissati dal Piano Generale degli Impianti di cui all'art. 8, co. 2, del presente regolamento.
 6. La superficie degli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale non può superare complessivamente i 10.000 mq.
 7. Tra gli impianti pubblicitari destinati alla "pubblicità diretta" non rientrano le "insegne di esercizio" e le "targhe professionali".

Articolo 46 – Caratteristiche degli impianti

1. Gli impianti di "pubblica affissione" sono impianti di proprietà comunale intesi a garantire l'affissione, in appositi spazi, di manifesti contenenti esclusivamente comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o comunque prive di rilevanza economica.
2. Gli steccati, le impalcature, le recinzioni ed altre costruzioni provvisorie, da chiunque eretti su suolo pubblico, sono in uso esclusivo del servizio comunale delle pubbliche affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini del pagamento del diritto.
3. Gli spazi da destinare alle "pubbliche affissioni" sono individuati nel piano generale

degli impianti, anche su beni di privati, previo consenso, anche tacito, dei proprietari, se non già facenti parte degli spazi comunali per le affissioni.

4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità, né riduzione degli oneri inerenti alle occupazioni accordate a favore dei proprietari.
5. Tra gli impianti di pubbliche affissioni sono comprese le "bacheche circoscrizionali" manufatti fissi in metallo, di proprietà del Comune, di dimensioni pari a 1,00 x 1,40 m, realizzati con vetrinetta chiusa a chiave, non luminosi, nei quale è possibile affiggere una locandina di materiale cartaceo.
6. Nelle bacheche di cui al punto 5 del presente articolo, è consentita l'esposizione di comunicazioni istituzionali e manifesti pubblicizzanti eventi realizzati direttamente o in collaborazione con l'Amministrazione comunale prive di sponsor e loghi commerciali.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le operazioni materiali di affissione e defissione di manifesti, nonché di installazione, manutenzione e rimozione degli impianti per affissione, possono essere affidate, mediante apposita convenzione, ad altri soggetti pubblici o privati, i quali saranno tenuti ad osservare le direttive sia generali che particolari all'uopo impartite dal servizio comunale delle "pubbliche affissioni", che dovrà a sua volta dare ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 22 del D.Lgs.n.507/93.

Articolo 47 – Ambito e presupposto dell'applicazione.

1. Il canone si applica per l'utilizzo degli impianti di pubbliche affissioni così come definiti all'art. 44.

Articolo 48 – Soggetto passivo.

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto, il canone, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale lo stesso è richiesto, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta di affissione.

Articolo 49 – Modalità di applicazione del canone.

1. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella giornaliera di cui all'art. 1, comma

827 della Legge 160/2019 ridotta del 50%¹¹⁸.

Canone AFFISSIONE			
Tariffa Standard	RID. 50%	Coefficiente	Tariffa Applicata
€ 1,20	€ 0,60	0,11	0,066
€ 1,20	€ 0,60	0,28	0,20 ¹¹⁹

Articolo 50 - Procedura per l'affissione dei manifesti

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. Il servizio di affissione viene effettuato con uscite della durata di 10 gg. programmate annualmente dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze con apposita Determinazione.
3. L'Utente dovrà dimostrare che le affissioni richieste siano inerenti ad una delle situazioni descritte al precedente art. 44, co. 2, lett. b), consegnare i manifesti per l'affissione direttamente presso l'ufficio competente 5 gg. prima del giorno fissato per l'uscita, fatta eccezione per le affissioni obbligatorie per legge o per le quali il carattere di urgenza sia intrinseco (ad es. Ordinanze Sindacali).
4. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, qualora la richiesta e il materiale pervengano all'ufficio comunale entro le ore 9.00.

Articolo 51 – Procedimento di rilascio

1. Per ottenere il servizio di "pubblica affissione" gli interessati devono presentare richiesta su apposito modello scaricabile dal sito internet. L'ufficio competente invierà la conferma dopo la verifica della disponibilità degli impianti.
2. Dal ricevimento della conferma dell'ufficio, l'utente avrà 5 gg. di tempo per il

¹¹⁸ Specificazione previsto all'art. 53 del presente regolamento (riduzione prevista dal ex Dlgs 507/1993)

¹¹⁹ Ai sensi del comma 827 art. 1 L.160/2019 – comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti la tariffa standard è fino ad euro 1,20.

pagamento del diritto dovuto. Il mancato pagamento nei termini sarà motivo di decadenza della prenotazione.

2. La richiesta deve contenere:
 - A. l'indicazione del numero di manifesti che si vogliono affissi;
 - B. la conferma del periodo espositivo;
 - C. il formato e il materiale da affiggere;
 - D. copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del relativo diritto.
4. L'Ufficio competente, verificata la richiesta di cui al precedente comma 3, provvede alla timbratura dei manifesti consegnati ai fini del controllo sul territorio svolto dalla Polizia Locale.
5. Ad eccezione delle affissioni istituzionali promosse dal Comune di Treviso, o di quelle per le quali i quantitativi da affiggere dipendono da disposizioni di legge od equipollenti, ed al fine di garantire il massimo accesso al servizio di tutti gli aventi diritto, è stabilito il numero minimo di cinquanta fogli, aumentabili a un massimo di 100, quale quantitativo massimo possibile per ogni commessa e per ogni singola uscita.
7. In caso di commissioni pervenute tramite posta certificata nel medesimo giorno, per le quali sia a disposizione il materiale da affiggere e che indichino la medesima data d'affissione, verrà concessa la precedenza al committente che richieda l'affissione del maggior numero di fogli di cm 70 x 100.
8. Presso l'Ufficio Pubbliche Affissioni è tenuto un apposito registro nel quale sono annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce, ai fini del rispetto dell'ordine cronologico, nuova o separata commissione.

Articolo 52 – Richiesta di utilizzo delle Bacheche circoscrizionali

1. Per ottenere l'affissione nelle "bacheche circoscrizionali" i Settori/Servizi del Comune devono contattare l'Ufficio competente e concordare l'uscita secondo il calendario delle pubbliche affissioni.
2. L'Ufficio competente provvede alla timbratura dei manifesti consegnati ai fini del controllo sul territorio svolto dalla Polizia Locale.

Articolo 53 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% prevista, è già calcolata in quanto il Comune di Treviso non effettua pubbliche affissioni commerciali.

Articolo 54 - Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 55 - Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.

Articolo 56 - Modalità per il servizio affissioni

1. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
2. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci

giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

3. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
4. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.(sito internet)

Articolo 57- Decadenza, modifica e rimborso

1. Qualora il termine di consegna non venisse rispettato, per causa non imputabile all'Ente, l'affissione verrà automaticamente effettuata alla prima uscita disponibile immediatamente successiva a quella originariamente richiesta, salvo il diritto del Committente a disdire la stessa, nel qual caso si renderà applicabile l'art. 22, comma 7, del D.Lgs.n.507/93 (rimborso del 50% del canone versato).
2. Le variazioni da sovrapporre a manifesti già affissi o aggiunte a manifesti da affiggere sono considerate rispettivamente nuove e distinte affissioni.

Articolo 58- Reclami

1. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione.
2. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

TITOLO VII – NORME FINALI E DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 59 - Norme transitorie

1. **Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni** approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 23 del 30.06.1994 e s.m.i., nonché la delibera tariffaria n. 331 approvata dalla Giunta Comunale in data 12.11.2019 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. **Il regolamento il canone occupazione spazi ed aree pubbliche** approvato con delibera del Consiglio Comunale Prot.n.72852/100 del 29.11.1999 e s.m.i., nonché la delibera tariffaria n. 331 approvata dalla Giunta Comunale in data 12.11.2019 restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nelle more dell'approvazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per COSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
4. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

Articolo 60 – Norme finali

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti;

2. è disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
3. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

Articolo 61 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Articolo 62 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.